

(N. 2456)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 13 febbraio 1958 (V. Stampati nn. 3222-3239)*

d'iniziativa dei deputati **BONOMI, TRUZZI, FRANZO, GRAZIOSI, SODANO**; e dei deputati **JACOMETTI, RAFFAELLI, MOSCATELLI, BARBIERI, FERRARI** Francesco, **PIGNI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 18 FEBBRAIO 1958

Modifica agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita al minuto del vino.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

All'articolo 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419, è aggiunto il seguente comma:

« Tutte le licenze concesse dal questore per l'esercizio di alberghi, locande, pensioni, ristoranti, trattorie, osterie, caffè, esercizi in cui si consumino cibi caldi o freddi, posti di ristoro, comprendono la autorizzazione per la vendita e consumo del vino ».

#### Art. 2.

L'articolo 95 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcoliche che abbiano un contenuto di alcool superiore al 21 per cento del volume non può superare, per ciascun comune o frazione di comune, il rapporto di 1 per 400 abitanti.

Non occorre licenza del questore per il proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi.

Le licenze di cui al presente articolo possono essere concesse all'avente causa, per atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato, purchè l'avente causa provi l'effettivo trapasso dell'Azienda ».